

TAR Sardegna, Sezione I - Sentenza 13/01/2005 n. 57
legge 109/94 Articoli 19, 8 - Codici 19.3, 8.3

In caso di appalto integrato, solo le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione devono, ai sensi dell'art. 19, comma 1ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo un ingegnere e un architetto iscritti all'albo professionale e qualificati alla realizzazione del progetto esecutivo.